

TABELLA A

Tabella ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, che definisce la corrispondenza tra le violazioni delle norme previste dal predetto Codice e le infrazioni disciplinari contemplate dalle disposizioni di cui al titolo VII del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

a) Articolo 6 - Principi generali

La violazione dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

b) Articolo 7 – Regali, compensi e altre utilità

La violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 7, comma 4, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c), art. 81, comma 2, lett. a) o f), del d.P.R. n. 3 del 1957.

c) Articolo 8 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

La violazione dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a); del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 8, comma 4 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957.

d) Articolo 9 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

La violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84, comma 1, lett. a) o b), del d.P.R. n. 3 del 1957.

e) Articolo 10 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi

La violazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957.

f) Articolo 11 – Obbligo di astensione

La violazione dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

La violazione dell'art. 11, commi 5 e 6 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) o b), del d.P.R. n. 3 del 1957.

g) Articolo 12 – Prevenzione della corruzione

La violazione dell'art. 12, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 12, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d), del d.P.R. n. 3 del 1957.

h) Articolo 13 – Trasparenza, integrità e tracciabilità

La violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c), art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957.

i) Articolo 14 – Comportamento nei rapporti privati

La violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 14, comma 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a), b) o c); art. 84 comma 1, lett. a) o b) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 14, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84 comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957.

j) Articolo 15 – Comportamento in servizio

La violazione dell'art. 15, comma 1, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o d); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. c) o g) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione delle fattispecie riconducibili all'art. 15, comma 3,4 e 5 con riferimento agli obblighi di presenza in ufficio, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, integrano gli estremi delle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o e); art. 84 comma 1, lett. b) o c) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 6, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o e); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. f); art. 84 comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 15, comma 10, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957.

k) Articolo 16 – Rapporti con il pubblico

La violazione dell'art. 16, comma 1, è riconducibile all'infrazione disciplinare di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 2 e 3, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. d); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a), c) o d); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 5, 6 e 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) o d) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o b); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 9, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, comma 10, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui all'art.80, comma 3, lett.d), 81, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 11 e 15, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 12 e 13, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o e) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 16, commi 14 e 16, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957.

l) Articolo 17 – Disposizioni particolari per i Dirigenti dell'Area I

La violazione dell'art. 17, commi 2, 3 e 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 17, comma 5, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. a) o c) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 17, commi 6 e 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 17, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a) o f); art. 84, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957.

m) Articolo 18 – Contratti ed altri atti negoziali

La violazione dell'art. 18, commi 1 e 2, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a) o c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 18, commi 3, 4, 5 e 6, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. c); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84 comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 18, comma 7, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione dell'art. 18, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. a), c) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84 comma 1, lett. b) o d), del d.P.R. n. 3 del 1957.